



COMUNE DI SUTRI
PROVINCIA DI VITERBO

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

I N D I C E

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Autonomia organizzativa e funzionale
- Art. 3 Interpretazione
- Art. 4 Sede consiliare
- Art. 5 Pubblicità delle sedute

CAPO II

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI

- Art. 6 Presidenza delle sedute consiliari
- Art. 7 Presidente del Consiglio
- Art. 8 Revoca del Presidente del Consiglio
- Art. 9 Funzioni del *sindaco/presidente*
- Art. 10 Organizzazione delle attività del consiglio dei gruppi consiliari
- Art. 11 Organizzazione dei lavori del consiglio
- Art. 12 Ordine dei lavori
- Art. 13 Compiti del *sindaco/presidente* e della conferenza dei capigruppo
- Art. 14 Costituzione e composizione dei gruppi consiliari
- Art. 15 Capigruppo consiliari
- Art. 16 Conferenza dei capigruppo
- Art. 17 Commissioni consiliari
- Art. 18 Attribuzioni delle commissioni permanenti

- Art. 19 Attribuzioni delle commissioni speciali
Art. 20 Attribuzioni delle commissioni d'indagine, controllo e garanzia

CAPO III SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 21 Sedute pubbliche e aperte
Art. 22 Sedute segrete
Art. 23 Convocazione del consiglio comunale
Art. 24 Avviso di convocazione – termini di consegna
Art. 25 Annullamento della seduta
Art. 26 Numero legale – prima e seconda convocazione
Art. 27 Decadenza Consiglieri Comunali
Art. 28 Ordine del giorno
Art. 29 Deposito delle proposte per la consultazione
Art. 30 Validità delle deliberazioni
Art. 31 Verifica del numero legale
Art. 32 Consiglieri scrutatori
Art. 33 Funzioni del segretario – verbale delle sedute
Art. 34 Disciplina delle sedute
Art. 35 Ordine delle sedute - sanzioni
Art. 36 Comportamento del pubblico
Art. 37 Sospensione e scioglimento dell'adunanza
Art. 38 Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno
Art. 39 Durata degli interventi
Art. 40 Fatto personale
Art. 41 Mozione d'ordine
Art. 42 Richiami al regolamento e all'ordine del giorno
Art. 43 Questioni pregiudiziali e sospensive
Art. 44 Presentazione di emendamenti
Art. 45 Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti
Art. 46 Richiesta di votazione per parti separate
Art. 47 Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria
Art. 48 Chiusura della discussione
Art. 49 Dichiarazione di voto - votazione
Art. 50 Modalità di votazione
Art. 51 Votazione per alzata di mano
Art. 52 Votazione per appello nominale
Art. 53 Votazione a scrutinio segreto
Art. 54 Validità delle deliberazioni
Art. 55 Proclamazione del risultato – immediata eseguibilità

CAPO IV INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

- Art. 56 Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni
Art. 57 Interrogazioni
Art. 58 interpellanze
Art. 59 Svolgimento delle interrogazioni e interpellanze
Art. 60 Mozioni
Art. 61 Presentazione e svolgimento delle mozioni
Art. 62 Votazione delle mozioni
Art. 63 Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni
Art. 64 Dichiarazione e procedura di urgenza delle interrogazioni e delle mozioni
Art. 65 Ordini del giorno

CAPO V

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

- Art. 66 Diritto di iniziativa
- Art. 67 Diritto di accesso
- Art. 68 Diritto di informazione

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 69 Rinvio
- Art. 70 Entrata in vigore e forme di pubblicità

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali, secondo le disposizioni statutarie e normative vigenti.

Articolo 2 – Autonomia organizzativa e funzionale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. L'ufficio Segreteria, ne assicura la sua attuazione.
2. Le risorse finanziarie per l'autonomia organizzativa del Consiglio sono determinate annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, su proposta del Sindaco o del Presidente del Consiglio comunale se nominato.

Articolo 3 – Interpretazione

1. Quando nel corso delle sedute o al di fuori delle stesse si presentano situazioni che non siano disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento oppure vengono sollevate eccezioni relative all'interpretazione del presente Regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, o dal Presidente del Consiglio, se nominato, o dai rispettivi sostituti come stabilito dallo Statuto Comunale all'art. 12 comma 3, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento giuridico, udito il parere del segretario comunale..
2. Contro tale decisione è ammesso il ricorso all'assemblea, su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri. Sulla decisione del Sindaco o del Presidente del Consiglio se nominato può parlare, oltre ad uno dei richiedenti, un consigliere a favore e uno contro, per non oltre 5 minuti ciascuno. Il Consiglio decide immediatamente a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Articolo 4 - Sede consiliare

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, presso la sede comunale, nella sala consiliare intitolata a David Maria Sassoli già Presidente del Parlamento Europeo.
2. Il Consiglio può riunirsi in via straordinaria ed eccezionale fuori dalla propria sede con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il Presidente del Consiglio.
3. La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio e al segretario comunale; appositi spazi sono riservati al pubblico e ai rappresentanti degli organi d'informazione.
4. La Giunta Comunale ai sensi dell'art. 4 comma 4 dello Statuto, con propria deliberazione, può stabilire in via eccezionale, per esigenze particolari, che l'adunanza del Consiglio possa essere svolta in altra sede.
5. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
6. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare, unitamente al gonfalone del Comune.

Articolo 5 - Pubblicità delle sedute

1. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, predispone adeguate forme di pubblicità della convocazione del Consiglio e dei relativi ordini del giorno.

CAPO II PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 6 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Tutte le sedute del consiglio successive alla prima sono presiedute dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del Sindaco o del Presidente del Consiglio, se nominato, le funzioni vicarie vengono svolte dal Vice Sindaco, se eletto, qualora non sia stato nominato il Presidente del Consiglio o dal Consigliere anziano se è stato nominato il Presidente del Consiglio o se il Vice Sindaco non è stato eletto. Il consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti il consigliere anziano è considerato il più anziano di età.

Art. 7 -Presidente del consiglio

1. Nel caso in cui l' Ente decida di eleggere il Presidente tra i Consiglieri comunali, lo stesso è eletto con votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se nessun consigliere ottiene il quorum richiesto la votazione si ripete, nella stessa seduta, per altre due volte e risulta eletto il consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. Sino alla avvenuta elezione del Presidente del consiglio, il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio eletto, questi viene sostituito dal Consigliere anziano. Le dimissioni dalla carica di Presidente sono perfette, efficaci ed irrevocabili dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune. Nel caso in cui il Comune si avvalga delle facoltà di cui al presente articolo al Presidente del consiglio competono tutte le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto al Sindaco quale Presidente del Consiglio. Il Presidente del consiglio è incompatibile con la carica di assessore comunale.

Art. 8 - Revoca del Presidente del consiglio

1. Il Presidente del consiglio, se diverso dal Sindaco, può essere revocato prima della scadenza del mandato con le stesse modalità stabilite per la sua elezione. Il provvedimento di revoca deve essere puntualmente motivato e può essere adottato solo per reiterate violazioni di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per il funzionamento ed efficacia dei lavori del Consiglio.

Articolo 9 - Funzioni del Sindaco o del Presidente del consiglio

1. Il Sindaco o il Presidente del consiglio, se nominato, in accordo con il Sindaco, convoca e presiede le adunanze del Consiglio Comunale, dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.
2. A tal fine ha facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione in qualsiasi momento; mantiene l'ordine della seduta, può sospenderla e scioglierla facendone redigere processo verbale.
3. Il Sindaco o il Presidente del consiglio se nominato, oltre a esercitare le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge e statutarie:
 - a) fissa le modalità per l'accesso del pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari;
 - b) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche al fine di consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
 - c) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato e, ove occorra, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, e interrogazioni;
 - d) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute dello stesso;
 - e) decide in merito alle richieste avanzate per l'utilizzo della sala consiliare.

Articolo 10 - Organizzazione delle attività del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari

1. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio *se nominato*, sentita la conferenza dei capigruppo, predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio.
2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio *se nominato*, sentiti i presidenti delle commissioni interessate, promuove l'esame congiunto da parte di più commissioni di argomenti di interesse comune.

Articolo 11 - Organizzazione dei lavori del Consiglio comunale

1. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio se nominato, sentita la conferenza dei capigruppo, organizza l'attività del Consiglio comunale definendo l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.
2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio se nominato può decidere, in relazione a situazioni sopravvenute di motivata urgenza, di inserire all'ordine del giorno argomenti che non compresi nello stesso.

Articolo 12 – Ordine dei lavori

1. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio è pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune e contestualmente trasmesso ai consiglieri mediante avvisi scritti contenenti la sede dell'adunanza, l'indicazione della sessione, del tipo di convocazione e della seduta, del giorno e dell'ora, nonché l'elenco delle proposte da trattare, nei casi previsti dalla legge viene altresì trasmesso al Revisore del Conto.

Articolo 13 - Compiti del Sindaco o del Presidente e della Conferenza dei capigruppo

1. Ferme restando le altre attribuzioni previste dal presente regolamento, Il Sindaco o il Presidente del Consiglio se nominato, sentita la conferenza dei capigruppo:
 - a) organizza l'attività del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, anche mediante la consultazione, singolarmente o in sede di conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari, appositamente convocati;
 - b) decide sulle richieste dei consiglieri circa la procedura d'urgenza da riconoscere alle mozioni; qualora ne sussistano le ragioni dichiara l'inammissibilità delle mozioni stesse;
 - c) autorizza la partecipazione di consiglieri comunali a convegni, congressi, viaggi di studio e di rappresentanza dell'Ente, il cui onere ricada sull'amministrazione comunale;
 - d) invita in audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
 - e) formula proposte di bilancio relative agli stanziamenti per il funzionamento del Consiglio, delle commissioni, dei gruppi consiliari e del proprio ufficio.

Articolo 14 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare, nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. La costituzione di gruppi e l'adesione ad un determinato gruppo consiliare sono riservate alla libera scelta di ciascun consigliere e sono suscettibili di modifica nel corso del mandato.
2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco o al Presidente del Consiglio comunale se eletto il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo eletto, Prima o in mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere anziano del gruppo, come individuato a norma dello Statuto.
3. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta del consiglio neo eletto, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco o al Presidente del Consiglio se nominato.
4. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
5. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco o il Presidente del Consiglio se nominato allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.
6. E' costituito il gruppo misto composto dal consigliere o dai consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
7. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.

Articolo 15 - Capigruppo consiliari

1. Ogni gruppo, prima dell'inizio della prima seduta del Consiglio, nomina il proprio capogruppo, in mancanza di tale nomina e' capogruppo il Consigliere anziano, purché non appartenente alla Giunta comunale.

La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, deve essere comunicata per iscritto al Sindaco o al Presidente del Consiglio se nominato, con documento sottoscritto dai componenti il gruppo consiliare.

2. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio se nominato, comunica al Consiglio la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.
3. Il gruppo consiliare, se composto da un solo consigliere, è da questi rappresentato come proprio capogruppo; se composto da due o più consiglieri, il capogruppo verrà nominato all'interno del gruppo e comunicata la sua nomina per iscritto al Sindaco o al Presidente del Consiglio se nominato.

Articolo 16- Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio se nominato, in sua assenza, dal Vice Sindaco, se eletto, qualora non sia stato nominato il Presidente del Consiglio o dal Consigliere anziano se è stato nominato il Presidente del Consiglio o se il Vice Sindaco non è stato eletto. Ne sono membri tutti i capigruppo. Alla riunione assiste, se richiesto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio se nominato, il segretario comunale o un suo sostituto. Il Sindaco, qualora viene nominato il Presidente del Consiglio, deve essere preventivamente informato dal Presidente stesso, del giorno e dell'ora della riunione; egli ha facoltà di partecipare senza diritto di voto anche mediante delega conferita ad un assessore.
2. La Conferenza è ordinariamente convocata almeno 48 ore prima del giorno di trasmissione degli avvisi di convocazione della seduta del Consiglio. In casi di urgenza, il Sindaco o il Presidente del Consiglio se nominato può convocare la conferenza dei capigruppo con breve anticipo.
3. Le sedute della conferenza sono valide quando sono rappresentati i gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari alla maggioranza dei consiglieri in carica.
4. La conferenza, oltre ai compiti ad essa attribuiti dallo statuto comunale e dal presente regolamento:
 - esamina le proposte di modifica dello statuto comunale e dei regolamenti di competenza del Consiglio;
 - collabora con il Sindaco o il Presidente del Consiglio se nominato alla programmazione dei tempi delle sedute del Consiglio;
 - svolge attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il Sindaco o il Presidente del Consiglio se nominato ritenga opportuno acquisirne il parere;
5. Delle riunioni della conferenza viene redatto sommario e apposito verbale.

Articolo 17 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire e disciplinare con regolamento, commissioni consiliari:
 - permanenti;
 - speciali;
 - di indagine, di controllo e di garanzia.

Articolo 18 – Attribuzioni delle Commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e

pianificazione operativa e finanziaria, e l'approfondimento dei risultati. Possono effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti e interventi, alla gestione di aziende, istituzioni e altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Spetta alle commissioni permanenti esaminare preventivamente, entro il termine di tre giorni dalla loro ricezione, le proposte di deliberazione, le istanze, petizioni e proposte regolarmente presentate da sottoporre al consiglio comunale, predisponendo una o più relazioni sul testo. Trascorso infruttuosamente detto termine, la proposta di deliberazione sarà comunque iscritta all'ordine dei giorni del consiglio comunale. La giunta può sottoporre direttamente al consiglio le proposte di particolare urgenza, salva la facoltà del consiglio stesso di deferirne l'esame alle commissioni competenti, ovvero anticipare l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del consiglio nelle more della espressione del parere da parte della commissione competente.
3. Nell'esercizio delle proprie competenze le commissioni permanenti possono richiedere l'audizione del Sindaco, dell'assessore proponente o competente per materia delegata e di funzionari del Comune.

Articolo 19 - Attribuzioni delle commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto o un accadimento per il quale è necessaria l'acquisizione di particolari conoscenze.
2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di istituzione, ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

Articolo 20- Attribuzioni delle commissioni di indagine, controllo e garanzia

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, e su proposta di almeno un 1/3. dei consiglieri assegnati al Comune, con esclusione dal computo del Sindaco, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale.
2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
3. L'oggetto e la durata delle commissioni sono stabilite con la deliberazione di istituzione

CAPO III SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21 – Sedute pubbliche e aperte

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. La pubblicità può essere garantita anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
3. I provvedimenti concernenti singole persone che non comportino apprezzamenti, nonché quelli relativi alla decadenza di consiglieri, sono adottati in seduta pubblica con votazione segreta.
4. Si procede sempre in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.

5. Nel corso della trattazione di un argomento in seduta pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco o del Presidente, se nominato, delibera con voti espressi in forma palese il passaggio in seduta segreta, nei casi di sopravvenuta necessità o opportunità.
6. La seduta aperta è convocata dal Sindaco o dal Presidente, se nominato, sentita la conferenza dei capigruppo, nei casi in cui si ritenga necessario l'intervento in aula e nella discussione di personalità o parti sociali, politiche e culturali interessate ai temi da discutere.

Art. 22 - Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone, che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse.
2. Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Sindaco o del Presidente del consiglio, se nominato, ed a maggioranza di voti espressi in forma palese o segreta, se richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri presenti, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi.
3. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del consiglio, gli assessori ed il solo segretario comunale o suo sostituto, vincolati al segreto d'ufficio.

Articolo 23 - Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede della seduta, nonché l'elenco delle proposte da trattare.
2. L'avviso di convocazione è trasmesso ai consiglieri comunali presso il domicilio dichiarato o telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dagli stessi indicato o assegnato dall'Amministrazione.
3. La consegna dell'avviso si intende assolta con il recapito presso il domicilio dichiarato o con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere. Le relative notifiche o le ricevute di accettazione e di consegna sono conservate a corredo degli atti della seduta consiliare.
4. In caso di materiale impossibilità di provvedere alla consegna nel domicilio eletto o alla spedizione telematica, il primo avviso di convocazione sarà consegnato a mano dal messo comunale al domicilio anagrafico del Comune del consigliere comunale, secondo le modalità di seguito indicate.
5. Il messo rimette alla segreteria generale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata con le modalità della consegna.
I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti della seduta consiliare.
6. Fino a quando non è stato comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata per la spedizione telematica degli avvisi né è avvenuta l'elezione di domicilio di cui al precedente comma 4, il Sindaco o il Presidente del consiglio, se nominato, provvede a far notificare tramite messo comunale ovvero a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Articolo 24 - Avviso di convocazione - termini di consegna

1. L'avviso di convocazione per le sedute deve essere recapitato ai consiglieri rispetto al giorno di convocazione, almeno:
 - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
 - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
 - il giorno di consegna non viene computato;
2. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti, occorre darne avviso scritto, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti nel termine di 24 ore dalla seduta.
3. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa alla seduta del Consiglio.

Articolo 25 – Annullamento della seduta

1. L'annullamento di una seduta già convocata è disposto con avviso scritto trasmesso secondo le modalità di cui all'articolo 23, almeno sei ore prima della seduta.

Articolo 26 - Numero legale - Prima e seconda convocazione

1. Il Consiglio non può validamente deliberare in prima convocazione se non interviene almeno la metà del numero dei suoi componenti, senza computare il Sindaco.
2. I consiglieri che dichiarino di astenersi o siano presenti ma non votanti concorrono a formare il numero legale per la validità delle adunanze. Non concorrono coloro che si allontanano dalla sala o che debbano allontanarsi nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. Quando la prima convocazione è andata deserta perché il numero legale non è raggiunto entro il termine di un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione, ovvero perché nel corso della seduta è stata accertata la mancanza di tale requisito, il numero legale per la validità della seduta in seconda convocazione – da tenersi, per gli argomenti iscritti nel programma dei lavori della seduta in cui è mancato il numero legale, nella seduta successiva già convocata od in altra seduta da convocare ai sensi dell'art. 23, è raggiunto con la presenza di almeno cinque consiglieri, senza computare il Sindaco.
4. Nella seduta di seconda convocazione non si può deliberare su argomenti per i quali sono previste per legge, statuto o regolamento, maggioranze speciali.
5. Gli avvisi per le sedute di seconda convocazione sono consegnati con le modalità ed i termini di cui all'articolo 23.

Articolo 27 - Decadenza consiglieri comunali per mancata partecipazione alle sedute del consiglio.

1. Ciascun consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro 30 gg. dalla stessa.
2. La mancata partecipazione a tre sedute consiliari consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della

decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato il quale può far pervenire le proprie osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

Trascorso tale termine la proposta di decadenza e' sottoposta al Consiglio Comunale.

Copia della delibera di decadenza e' notificata all'interessato entro 10 giorni.

Articolo 28 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno.
2. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, in modo tale da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
3. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 22. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
4. L'ordine dei lavori segue, di norma, il criterio cronologico di iscrizione all'ordine del giorno. Hanno, in ogni caso, la precedenza le proposte di deliberazione e, nell'ambito di quest'ultime, quelle attinenti alla composizione degli organi istituzionali e contenenti ratifiche delle deliberazioni d'urgenza; seguono le mozioni e le interrogazioni dei consiglieri.

Articolo 29 - Deposito delle proposte per la consultazione

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere messi a disposizione dei consiglieri comunali con il deposito presso l'ufficio segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione e con modalità idonee a garantirne la piena conoscibilità, almeno 5 giorni prima in caso di sedute ordinarie e 2 giorni prima in caso di sedute straordinarie, salvo i casi di convocazione di sedute straordinarie dichiarate urgenti in cui gli argomenti verranno messi a disposizione dei consiglieri contemporaneamente alla convocazione.
2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale e trasmessi telematicamente ai consiglieri.
3. All'inizio della seduta, le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

Articolo 30 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo diversa disposizione dello statuto o della legge nessun provvedimento può intendersi adottato dal consiglio se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
2. Sono compresi fra i votanti oltre ai membri del consiglio che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca.
3. Non sono compresi fra i votanti i membri del consiglio che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che devono astenersi obbligatoriamente.

Articolo 31- Verifica del numero legale.

1. La seduta del Consiglio comunale ha inizio con la verifica del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri, fatto dal segretario comunale.
2. Ciascun Consigliere può chiedere la verifica del numero legale dopo che la discussione su un argomento sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
3. Constatata la mancanza del numero legale, il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato,

può sospendere la seduta per un massimo di trenta minuti per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, dichiara deserta la stessa in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dei quali non è stata conclusa la trattazione.

Articolo 32 – Consiglieri Scrutatori.

1. All'inizio di ciascuna seduta il Sindaco o il Presidente del consiglio, se nominato, designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore, di cui almeno uno facente parte dei gruppi di minoranza.
I Consiglieri scrutatori assistono il Presidente nell'accertamento degli esiti delle votazioni.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto.
3. Le schede di votazione segrete sono immediatamente distrutte a cura dei Consiglieri scrutatori al termine della votazione.

Articolo 33 - Funzioni di Segretario. Verbale delle sedute.

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario comunale o in caso di assenza del predetto, dal vice segretario nominato ai sensi di legge, statuto o regolamento.
2. Il Consiglio può, altresì, affidare le funzioni di segretario al consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento del Segretario ovvero del Vice segretario unicamente nelle ipotesi di cui al successivo comma 3.
3. L'esclusione del Segretario e del Vice segretario è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione e se ne dà atto nel relativo verbale.
4. Di ogni seduta pubblica è redatto un verbale.
5. In tale verbale sono riportati:
 - i provvedimenti sottoposti all'esame del consiglio, nel testo depositato;
 - ogni emendamento a quanto indicato al punto precedente;
 - gli interventi effettuati o presentati per iscritto nel corso della seduta;
 - i provvedimenti adottati;
 - le mozioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, nel testo in cui sono stati presentati.
6. Il verbale della seduta segreta deve riportare quanto risponde utilmente alla discussione, riassumendola impersonalmente, senza indicare cioè il nome dei membri del consiglio che presentano proposte o fanno interventi.
7. Il verbale della seduta deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che hanno votato contro, si sono astenuti o hanno dichiarato di non partecipare alla votazione.
8. Il verbale è sottoscritto dal Sindaco/Presidente e dal Segretario comunale.
9. Per la compilazione del verbale il segretario comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'amministrazione comunale.
10. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

Articolo 34 - Disciplina delle sedute.

1. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati.

2. I consiglieri che intendano parlare ne fanno richiesta al Sindaco o al Presidente del consiglio, che ne dà loro facoltà.
3. Ogni consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento. Il Sindaco o il Presidente del consiglio, se nominato, può richiamarlo a concludere l'esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto, o invitarlo ad attenersi all'argomento in discussione.
4. Nel caso in cui il consigliere non si attenga al richiamo, il Sindaco o il Presidente del consiglio, se nominato, può togliergli la parola.

Articolo 35 - Ordine delle sedute. Sanzioni

1. Se un consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Sindaco o il Presidente del consiglio, se nominato, lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.
2. Se un consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Sindaco o il Presidente del consiglio, se nominato, pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione. Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Sindaco/Presidente lo espelle.
3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo, la censura e l'espulsione possono essere revocati, sentite le giustificazioni del consigliere.

Articolo 36 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri.
2. Il Sindaco o il Presidente del consiglio se nominato, può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta.
3. In caso di più grave impedimento il Sindaco o il Presidente del consiglio, se nominato, può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
4. Il Sindaco il Presidente del consiglio se nominato, può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Sindaco o del Presidente del consiglio, se nominato e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Articolo 37 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il Sindaco o il Presidente del consiglio, se nominato è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.

Articolo 38 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta del Sindaco o del presidente, se nominato, o di 1/3 consiglieri presenti. In caso di dissenso decide il Consiglio,

seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.

3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Sindaco o del Presidente del consiglio, se nominato, o di 1/3 dei consiglieri per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il consiglio, seduta stante, senza discussione.
4. Il consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Le decisioni del Consiglio di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 39 - Durata degli interventi

1. La durata di ogni intervento non può superare i dieci minuti, salvo che non sia diversamente disposto dalla conferenza dei capigruppo per singoli argomenti.
2. I consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al Sindaco o al Presidente del Consiglio se nominato.
3. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.
4. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
5. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di .cinque. minuti.

Articolo 40 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ovvero opinioni non espresse o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi.
3. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio se nominato, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale.
4. Se il consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del Sindaco o del Presidente del consiglio, se nominato, decide il Consiglio senza discussione.

Articolo 41 - Mozione d'ordine.

1. Ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine, richiamandosi alla legge, al regolamento, all'ordine dei lavori o formulando un rilievo sul dibattito o sulla votazione.
2. Il Sindaco o il Presidente del consiglio se nominato, decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In caso di opposizione da parte del proponente decide il Consiglio senza discussione.

Articolo 42 - Richiami al regolamento e all'ordine del giorno

1. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno precedenza sulle questioni principali.

2. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contrario ed uno favorevole, non oltre tre minuti ciascuno.
3. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.
4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Sindaco o del Presidente del Consiglio, se nominato, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

Articolo 43 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione; nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il Consiglio delibera con unica votazione.

Articolo 44 - Presentazione di emendamenti

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun consigliere, emendamenti concernenti l'argomento in discussione.
2. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Sindaco o al Presidente del Consiglio, se nominato, il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura. Il proponente l'emendamento, può chiedere di illustrare ciascun emendamento per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro consigliere può farlo proprio.
4. Il Segretario, su richiesta del Sindaco o del Presidente del consiglio, se nominato, o dei consiglieri, esprime il proprio parere di legittimità sugli emendamenti. Il provvedimento in trattazione è rinviato se l'emendamento richieda l'attestazione della relativa copertura finanziaria e ciò non sia possibile nel corso della seduta.
5. Il Sindaco o il Presidente del consiglio, se nominato, dichiara inammissibili gli emendamenti estranei all'argomento in discussione e decaduti quelli contrastanti con precedenti votazioni sulla stessa proposta di deliberazione.

Articolo 45 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti, è data facoltà al consigliere di chiedere, prima della chiusura della discussione, una breve sospensione della trattazione dell'argomento, al solo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale, se nominato.

3. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al Sindaco o al Presidente i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. I suddetti testi sono illustrati al Consiglio da parte del Sindaco, o del Presidente del Consiglio, se nominato, o del proponente.
4. Gli emendamenti non possono essere messi in votazione quando non sia possibile acquisire i pareri dei responsabili dei servizi; in questo caso la votazione è rimandata ad una successiva seduta.

Articolo 46 - Richiesta di votazione per parti separate

1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate.
2. La votazione separata può essere chiesta prima della chiusura della votazione da ogni consigliere; sulla domanda il Consiglio delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano.
3. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

Articolo 47 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

1. Prima della chiusura della votazione può essere presentata al Sindaco o dal Presidente del consiglio, se nominato, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazioni per parti separate.
2. Sulla richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria, il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, concede la parola esclusivamente per dichiarazioni di voto, con le modalità di cui al successivo art.48; successivamente la richiesta viene posta in votazione e risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. In caso di accoglimento della richiesta, è posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al successivo art. 48.

Articolo 48 - Chiusura della discussione

1. Nel corso della discussione il Sindaco o il Presidente del consiglio, se nominato, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi.
2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere richieda di parlare.
3. La chiusura della discussione può essere altresì chiesta da almeno 1/3. consiglieri. Sulla richiesta possono parlare soltanto un oratore favorevole ed uno contrario; deliberata la chiusura può ancora intervenire un consigliere per ciascun gruppo, salvo che per fatto personale.

Articolo 49 - Dichiarazione di voto e votazione

1. Chiusa la discussione, un consigliere per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a .5 minuti, salvo che non sia diversamente disposto dalla conferenza dei capigruppo per i singoli argomenti.
2. Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a 2 minuti.
3. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, gli stessi hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a .2 minuti.
4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
5. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale. Se concorrono più emendamenti la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.

Articolo 50 - Modalità di votazione

1. Le votazioni hanno luogo in forma palese (per alzata di mano, per appello nominale) o a scrutinio segreto.
2. Prima di procedere alla votazione il Sindaco o il Presidente del consiglio, se nominato, illustra le modalità di espressione del voto.
3. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, ogni deliberazione o proposta si intende approvata allorché i voti favorevoli prevalgono sui contrari.

Articolo 51 – Votazione per alzata di mano

1. Il Sindaco o il Presidente del consiglio, se nominato, pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima di votare coloro che sono favorevoli, a seguire i contrari ed infine gli astenuti.
2. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza del segretario comunale, il Sindaco o il Presidente del consiglio, se nominato, ne proclama il risultato, previa controprova se la ritenga opportuna o sia richiesta da 1/3 consiglieri.

Articolo 52 – Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata, in ordine alfabetico.
2. La votazione si effettua quando è richiesta dal sindaco o dal presidente del consiglio, se nominato, o da almeno 1/3 dei consiglieri; tale richiesta, anche verbale, deve esser formulata al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.

Articolo 53 - Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni riguardanti persone e quelle per le quali questa forma di votazione sia espressamente prescritta, si svolgono a scrutinio segreto.
2. La votazione mediante scrutinio segreto è effettuata a mezzo di scheda.
3. La votazione si svolge nel seguente modo:
 - a) le schede sono predisposte dall'ufficio segreteria, in bianco, uguali di colore e formato;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere ovvero indica il voto favorevole o contrario alla proposta.
3. Le schede contenenti segni di riconoscimento o nominativi in eccedenza sono nulle.

4. Il Sindaco o il Presidente del consiglio comunale, se nominato, dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda nell'urna posta presso la presidenza.
5. Le operazioni di scrutinio segreto devono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il presidente nello spoglio delle schede.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Sindaco o al Presidente del consiglio, se nominato, perché ne sia presa nota nel verbale.
6. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale, se nominato, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Articolo 54 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ovvero un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta; essa è solo inefficace e può essere iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, un argomento all'ordine del giorno, non approvato, non può essere ulteriormente oggetto di discussione o di votazione nella stessa seduta ma può essere ripresentato solo in una seduta successiva.
6. Il verbale riporta esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

Articolo 55 - Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità

1. Ultimata la votazione, il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale, se nominato, ne proclama il risultato.
2. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, ogni deliberazione o proposta si intende approvata allorché o voti favorevoli prevalgono sui contrari.
3. Nel caso si dovessero verificare delle irregolarità, il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.
4. In caso di urgenza, il Consiglio può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
5. La votazione dell'immediata eseguibilità di una deliberazione deve essere congruamente motivata nel provvedimento.

CAPO IV COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Articolo 56– Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni

1. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, possono in ogni momento tenere celebrazioni e commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno della seduta. Analoga facoltà è concessa ad un Consigliere, appositamente incaricato, su istanza di almeno 1/4 dei consiglieri.
2. Su tali comunicazioni, a richiesta di almeno 2/3 dei Consiglieri, si apre il dibattito, al quale potranno prendere parte un rappresentante per ogni gruppo e per non più di 2 minuti.
3. Sulle comunicazioni non possono essere presentate mozioni.

Articolo 57- Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco e/o all'assessore, tramite il Protocollo Generale dell'Ente, salvo il caso in cui la stessa venga presentata dal Consigliere direttamente al Segretario Comunale nel corso della seduta Consiliare, per conoscere:
 - la corrispondenza a verità di un fatto e se, nel caso che l'informazione sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.
2. L'interrogazione è presentata per iscritto al Sindaco o all'assessore competente per materia; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale o risposta scritta; in difetto, la risposta si intende scritta.
3. In caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni, l'interrogazione è iscritta nel programma dei lavori della prima seduta consiliare immediatamente successiva.
4. Il consigliere può illustrare il contenuto dell'interrogazione per non più di 3 minuti, mentre la relativa risposta non deve superare i 3 minuti.
5. L'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto della risposta mantenendosi comunque nel tempo massimo di 1 minuto.

Articolo 58- Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Sindaco e/o agli assessori tramite il Protocollo Generale dell'Ente, salvo il caso in cui la stessa venga presentata dal Consigliere direttamente al Segretario Comunale nel corso della seduta Consiliare, per conoscere le iniziative che si intendono assumere in ordine alla soluzione di problemi prospettati dall'interpellante medesimo, oppure per richiedere i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati posti in essere determinati provvedimenti.

Articolo 59- Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze

1. Le interrogazioni con risposta orale e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno, per il loro svolgimento davanti al Consiglio e seguono l'ordine di cui all'art. 28.
2. Dopo la risposta, l'interrogante o il designato dagli interroganti quando questi siano più di uno, può replicare, per non più di 1 minuto, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
3. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interpellanza davanti al Consiglio. Segue la risposta del Sindaco e/o degli assessori. L'interpellante può infine replicare. Lo svolgimento e la risposta non possono superare la durata rispettiva di 5 minuti; la replica non può superare il tempo di .1 minuto.
3. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo le risposte del Sindaco e/o degli assessori possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.
4. Qualora gli interroganti o gli interpellanti siano assenti, non si fa luogo alla discussione e viene data risposta scritta entro 30 giorni dalla seduta consiliare.

Articolo 60- Mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire a una decisione su di esso.

Articolo 61- Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. La mozione è presentata per iscritto al Sindaco o al Presidente del Consiglio, se nominato, per il suo inserimento nell'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio.
2. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta, il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
3. Se la mozione è presentata da un quinto dei consiglieri assegnati e contiene la richiesta di convocazione del Consiglio, la sua trattazione ha luogo entro il termine di venti giorni.
4. La trattazione delle mozioni è disciplinata dalle disposizioni previste per lo svolgimento delle interpellanze e interrogazioni.

Articolo 62- votazione delle mozioni

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono esser votate per parti separate.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.

Articolo 63 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni.

Articolo 64 - Dichiarazione e procedura di urgenza delle interrogazioni e delle mozioni.

1. I consiglieri proponenti possono richiedere che la propria interrogazione o mozione sia riconosciuta urgente.
2. Sulle richieste di urgenza decide il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato.
3. Alle interrogazioni, presentate con almeno 10 giorni di anticipo sull'inizio della seduta e dichiarate urgenti dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato, viene data risposta nel corso della prima seduta utile del Consiglio.
4. Le mozioni dichiarate urgenti dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio, se nominato, vengono immediatamente comunicate ai capigruppo e discusse nel corso della prima seduta utile del Consiglio. Dopo l'illustrazione da parte del primo proponente, della durata di 5 minuti, è consentito solo un intervento per gruppo di pari durata nella discussione generale e di 10 minuti per la presentazione di emendamenti e per le dichiarazioni di voto.

5. Nel corso di una seduta è possibile discutere e mettere in votazione senza particolari formalità solo le mozioni sottoscritte da tutti i capigruppo.

Articolo 65 - Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno hanno per contenuto una manifestazione di intendimenti del Consiglio che non impegnano il bilancio, né modificano le disposizioni vigenti nell'ente.
2. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto al Sindaco o al Presidente del Consiglio, se nominato, tramite il Protocollo Generale dell'Ente almeno 5 ore prima della seduta e sono posti tra gli argomenti da trattare dal Consiglio secondo l'ordine di presentazione.
3. Sugli ordini del giorno presentati è possibile, anche nel corso della discussione, presentare ordini del giorno alternativi, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
4. Sugli ordini del giorno non sono ammesse dichiarazioni di voto, ma soltanto l'intervento di un oratore per gruppo, salvo diversa posizione all'interno dello stesso, ciascuno per un tempo non superiore a 5 minuti.
5. Gli ordini del giorno devono riguardare in via prevalente materie di competenza locale.
6. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno decide il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato.

CAPO V

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

Articolo 66 - Diritto di iniziativa

1. Spetta a ciascun consigliere il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza del Consiglio comunale.
2. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, nonché di interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.
3. La proposta di deliberazione è inviata al Sindaco o al Presidente del Consiglio, se nominato, che ne trasmette copia al Segretario comunale per lo svolgimento dell'istruttoria. .
4. La proposta deve essere formulata in termini chiari e deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi.
5. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, può trasmettere la proposta alla commissione consiliare competente che deve redigere sulla stessa apposita relazione.
6. Ove la commissione consiliare faccia propria la proposta, anche con eventuali modifiche o integrazioni concordate con il presentatore, all'atto dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del consiglio, la stessa deve essere corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile. I pareri sono resi entro il termine massimo di 10 giorni.

Articolo 67– Diritto di accesso

1. Ciascun consigliere che intenda ottenere e/o consultare documenti utili all'espletamento del proprio mandato, presenta apposita istanza tramite il Protocollo generale dell'Ente al Responsabile del servizio interessato e per conoscenza al Sindaco.
2. Il diritto di accesso e di consultazione riguarda tutti gli atti dell'Amministrazione comunale.
3. Il rilascio di copie di atti istruttori, non allegati alla proposta del provvedimento finale, e di atti infraprocedimentali, relativi a procedimenti in corso, è subordinato alla presentazione di

apposita richiesta scritta e avviene nei 5 giorni successivi a quello dell'acquisizione al protocollo generale, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi. In tale ultimo caso, il responsabile del procedimento indica entro 5 giorni i tempi in cui gli atti sono a disposizione del richiedente.

4. Tutte le copie di atti sono rilasciate in carta libera, con esenzione di qualsiasi spesa e con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
5. Il consigliere comunale è obbligato al segreto nei casi specificatamente determinati dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 68 – Diritto di informazione

1. Ciascun consigliere può ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del mandato chiedendo notizie, precisazioni, spiegazioni e chiarimenti su argomenti determinati in discussione in seno agli organi o commissioni istituite, al sindaco o all'assessore competente.
2. Il Sindaco e gli assessori possono disporre di volta in volta che le informazioni siano fornite anche dal responsabile di servizio.
3. Gli Amministratori e i responsabili di servizio danno risposte orali. Eventuali richieste scritte possono essere indirizzate al Sindaco. In tal caso la risposta è data anch'essa per iscritto dal Sindaco o dall'assessore competente, entro 20. giorni dal ricevimento dell'istanza.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 69 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 70 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico e sul istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Atti Generali.